

tori di velieri di Torre del Greco debbo rilevare che quei velieri, quelle bilancelle, sono generalmente di stazza minore alle venti tonnellate e quindi non risentono alcun danno, perchè non pagano tassa d'ancoraggio in nessun caso.

DE GENNARO-FERRIGNI. Scusi, ma ciò è inesatto.

PRESIDENTE. Non interrompa.

Non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. Onorevole ministro della marina, accetta gli articoli del disegno di legge proposti dalla Commissione?

MIRABELLO, *ministro della marineria*. Accetto integralmente i due articoli proposti dalla Commissione e la cifra di lire 1.45 che risulta da calcoli diligenti compiuti dal Ministero e corrispondenti a quelli fatti dal diligentissimo relatore della Commissione.

Per quanto riguarda l'osservazione contenuta nel penultimo paragrafo della relazione, concernente la tassa di ancoraggio sui piroscafi provenienti dall'estero, quella che fu portata ad 1.40 allorché fu promulgata la legge 23 luglio 1896, faccio osservare che con la legge 16 maggio 1901 i premi di costruzione sono stati sostituiti ai premi di navigazione, quindi evidentemente è stato dato un compenso sotto un'altra forma. Ed i premi di costruzione sono pagati immediatamente, come il relatore m'insegna, mentre i premi di navigazione erano scontati nel termine di quindici anni.

Ad ogni modo posso assicurare la Commissione e la Camera, che quando si farà il rimaneggiamento delle disposizioni relative alla marina mercantile, terrò conto anche dei voti della Commissione.

DE GENNARO-FERRIGNI. Anche per i velieri.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Sento il dovere di dire una parola all'onorevole Orlando, che si è rivolto a me in modo particolare e con parole di fiducia di cui lo ringrazio, a proposito delle future Convenzioni marittime.

Lo assicuro che io sento tutta la gravità e l'importanza della cosa e tutto il dovere di affrettarmi a preparare coteste Convenzioni.

Egli però deve tener conto che le Convenzioni marittime debbono essere elaborate

in base allo studio che è affidato alla Commissione Reale dei servizi marittimi; la quale il 31 marzo ora decorso ha presentato i lavori compiuti fino a quel giorno.

Cotesti lavori si vanno ora esaminando dal ministro delle poste e dei telegrafi e dagli altri ministri competenti, perchè, come l'onorevole Orlando sa, le Convenzioni dovranno essere il frutto di un lavoro collettivo di più ministri.

Finora non potrei dire neppure se quanto fu consegnato dalla Commissione il 31 marzo esaurisca tutto il compito ad essa affidato.

Tuttavia io credo e mi auguro che, cominciando sollecitamente anche per parte nostra il lavoro, si potrà nel voluto termine presentare alla Camera il disegno di legge per le Convenzioni marittime e quando un differimento dovesse essere necessario, sarebbe così breve e così poco dannoso da poter esserci facilmente perdonato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo agli articoli:

#### Art. 1.

Per la misurazione del tonnello di stazza delle navi è adottato il sistema inglese, a norma del « Merchant Shipping Act » del 1894.

(È approvato).

#### Art. 2.

La tassa di ancoraggio di lire 1.40 per tonnellata di stazza, fissata dalla lettera a) dell'articolo 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, per le navi a vapore nazionali e le estere equiparate, provenienti dall'estero, è portata a lire 1.45.

L'abbonamento annuale per le stesse navi di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto, resta sempre stabilito nella misura del triplo della tassa di ancoraggio e cioè di lire 4.35.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà pure votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

### Provvedimenti per l'esecuzione del decreto pro-dittatoriale per la Sicilia, 19 ottobre 1860.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'esecuzione del decreto pro-